



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | VIOLA | ENRICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

UDIENZA DEL

21/01/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

149

PRONUNCIATA IL:

21.1.2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

12 MAR 2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° [redacted]
depositato il 05/05/2010

avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [redacted] 09 IVA FIPREP. I.P.A.P. 2004
CONT.PREV.
contro AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO



IL SEGRETARIO
Rag. Claudio RICCHIUTI

proposto dal ricorrente:

[redacted] GINOSA TA

difeso da:

MONTANARO DOTT. VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

Handwritten signature

RGR. [REDACTED]

Viene proposto ricorso contro l'avviso di accertamento n. [REDACTED] con il quale l'Agenzia delle Entrate ufficio provinciale controlli di Taranto per l'anno di imposta 2004 ed a seguito di PVC della Guardia di Finanza di Taranto, ridetermina il reddito per l'attività di fabbricazione olio di oliva e commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi e richiede le conseguenti imposte IRPEF-IRAP-IVA ed altre, oltre a sanzioni ed interessi.

Ai sensi del 2° comma art.39-DPR.600/73 ed art. 55-DPR 633/72 ed anche sulla base di documentazione acquisita nell'abitazione privata del ricorrente a seguito di verifica eseguita su autorizzazione della Procura della Repubblica di Taranto, l'Agenzia individua il maggior reddito in ricavi ritenuti non contabilizzati riferiti ad importi rilevati su estratti conto di tre banche, in costi non di competenza, in costi indeducibili.

Viene altresì rideterminata l'IVA dovuta scaturita in massima parte dai ricavi ritenuti non contabilizzati costituiti dagli importi di assegni estrapolati dagli estratti conto bancari esaminati dalla G. di F. e per i quali importi è stata eseguita una attribuzione per aliquota in proporzione a quella rilevata nella contabilità.

Il ricorrente contesta interamente sia l'operata della Guardia di Finanza che quella dell'Agenzia delle Entrate e riassume il suo dissenso nei seguenti punti:

- =accertamento illegittimo, erroneo ed incongruente;
- =presunzione di evasione: mancato esercizio e possibilità di contraddittorio;
- =mancanza di motivazione e prova,
- =ispezione domiciliare illegittima, inutilizzabilità dei dati rilevati e mancata possibilità di riscontri sul punto;
- =illegittima citazione del 2° comma art.39-DPR 600/73 in quanto di fatto sono stati utilizzati sia l'accertamento induttivo che l'accertamento analitico;
- =determinazione del reddito in importo enorme ed assurdo, con violazione del principio della capacità contributiva.

Su ognuno dei punti enunciati, il ricorrente espone le sue tesi ed i suoi motivi di contestazione dell'operato dell'Agenzia e conclude chiedendo l'annullamento dell'atto opposto.

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Taranto è costituita in atti ed in sue deduzioni scritte difende il suo operato riferendo precisazioni sulle argomentazioni della parte e conclude chiedendo la conferma dei propri atti ed il rigetto del ricorso.

In data 22-9-2010 il ricorrente, con propria nota, deposita prospetti relativi ai versamenti bancari contestati e riguardanti gli anni oggetto della verifica (2003-2004 e 2005).

Alla pubblica udienza odierna per il ricorrente è presente il dr. Vito Montanaro che si riporta alle ragioni già esposte ed insiste per l'annullamento dell'accertamento. Per l'Agenzia delle Entrate Taranto è presente il dr. Carmine

[Handwritten signature]

Reg. [redacted] 10. f. 2. -

Loscialpo che riferendosi agli atti del proprio ufficio chiede il rigetto del ricorso.

Esaminati gli atti di causa ed analizzato il PVC per quanto depositato dall'Agenzia delle Entrate, la Commissione ritiene di doversi esprimere sui punti che seguono.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO ed ANALITICO

L'Agenzia collega la sua azione accertatrice al 2° comma art. 39-DPR.600/73 (che prevede la possibilità di usare l'accertamento induttivo), ma dall'evidenza della sua opera traspare il fatto che l'Agenzia ha agito in parte in via induttiva ed in parte in via analitica. Questo sistema di accertamento ibrido non è condivisibile e concretizza illegittimità dell'atto emesso perché l'unica evenienza che può giustificare e legittimare tale modus operandi è la completa inattendibilità delle scritture contabili, ma ciò nel caso di specie non si è verificato.

Nel PVC (f.8-9-10-11-12-13) risulta che il ricorrente per l'anno 2004 ha messo a disposizione dei verificatori, tutti i registri contabili previsti dalla normativa civilistica e fiscale (registri IVA acquisti e vendite-giornale di contabilità-registro beni ammortizzabili-libro inventari-libro matricola-comunicazione annuale IVA-dichiarazione dei redditi PF-partitari vari-fatture acquisto e vendite-registro corrispettivi, ecc.) e tutti i registri verificati sono risultati regolarmente scritturati per l'anno di riferimento (come esempio si riporta che a pag. 12 del PVC, per il libro giornale, i verificatori certificano che tale libro reca per ultimo la registrazione n. 2681 effettuata il 31-12-2004).

Con tale presupposto ritiene la Commissione che l'Agenzia potesse provvedere solo alla emissione di accertamento analitico a nulla rilevando quanto annotato dai verificatori alla pag. 59 del PVC: "...le violazioni contabili rilevate nel libro giornale... sono così gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica", perché tali violazioni sarebbero nate a seguito dell'analisi di tre estratti conti di altrettante banche.

Tale supposta inattendibilità delle scritture si ritiene non possa essere confermata perché desunta per via di elementi riguardanti estratti conti bancari senza la dimostrazione di raffronti e risultati concreti, perché non è stato confermato dai rilevatori e con elementi fattuali che tutti i versamenti non fossero stati riportati nella contabilità e che tutti gli importi dei versamenti, riguardando esclusivamente operazioni di cessione (vendite) e non di altro tipo, potessero costituire ricavi non registrati e per i quali la G. di F. ha presunto che i versamenti registrati non fossero stati inseriti nella contabilità.

Ritiene la Commissione, sia per quanto già espresso in ordine allo stato della documentazione rinvenuta dalla G. di F. (gli estratti conto bancari) e sia anche alla luce della nota depositata in data 22-9-2010 dal contribuente e nella quale sono stati elencati le giustificazioni riguardanti una serie numerosa di assegni costituenti versamenti contestati, che non può inquadarsi la inattendibilità delle

∞

Rgn [redacted] / 10 f. 3 - - -

scritture contabili per le quali va, al contrario, riconosciuta e confermata la completezza e ciò per tutto l'apparato contabile-amministrativo anche se, considerato il notevole volume delle registrazioni e la complessità delle attività, appare inevitabile che nella verifica di merito delle singole operazioni può essersi verificata una qualche incongruenza di scarsa importanza che comunque non ha cambiato alcun risultato economico e contabile.

Per tutto quanto esposto sul punto ed a seguito dell'esame degli atti formati dalla G. di F. e dalla stessa Agenzia, ritiene la Commissione che per essere stata regolarmente tenuta la contabilità, l'Agenzia poteva agire soltanto con accertamento analitico ed avendo invece agito in forma ibrida e mista (analitica ed induttiva), ha confezionato un atto viziato nella sua basilare legittimità, atto che non può ottenere alcun riconoscimento giuridico e nessuna convalida.

INDIVIDUAZIONE DI RICAVI NON CONTABILIZZATI per l'importo di euro 2.074.618,73 nei dati provenienti da esame di estratti conti bancari.

Con azione (autorizzazione della Procura della Repubblica di Taranto) rimasta anche nel corso di questo procedimento senza documentazione e senza giustificazione, la G. di F., durante l'accesso nell'abitazione privata del ricorrente, tra gli altri documenti, acquisisce tre estratti conto di tre banche diverse e, ritenendo di poter operare nei modi previsti dalla normativa riferita agli accertamenti bancari, dagli stessi stralcia tutti i versamenti effettuati e considera gli importi derivanti quali ricavi non fatturati e non contabilizzati e con riflessi anche sull'IVA.

La Commissione, nel puntualizzare che le norme relative agli accertamenti bancari non possono essere applicate al caso di specie, deve precisare che gli importi dei versamenti eseguiti come scritturati negli estratti conto, possono essere considerati semplici e generici indizi e non automaticamente ed interamente reddito sulla facile considerazione (da parte dei verificatori e dell'Agenzia) del mancato inserimento nella contabilità degli importi dei conti bancari perché quanto considerato non ha il potere di trasformare direttamente gli importi in maggiori ricavi. I singoli importi potevano essere acquisiti a ricavi solo dopo la precisa dimostrazione del loro accostamento ad operazioni di cessione certe ed inconfutabili, e la G. di F. prima e l'Agenzia delle Entrate dopo ed in fase preliminare dell'accertamento avevano tutti i mezzi e le possibilità per poterli eseguire.

Ed invece, nonostante che la verifica generale sia durata per un tempo spropositato in dispregio alla normativa, non è stato eseguito alcun ulteriore approfondimento o controllo sugli importi dei singoli versamenti: non un eventuale controllo incrociato, non un riferimento particolare che portasse al convincimento che trattavasi di importo conseguente a vendita, non un riferimento ad eventuali articoli venduti (controlli di magazzino) o ad altro.

Per trasformare tutti gli importi dei versamenti in ricavi, gli uffici interessati avevano il preciso onere di documentare per ogni importo la reale esecuzione della operazione e non accontentarsi di segnalazioni effimere senza alcun

∞

Reg. [redacted] No 8.4

valore giuridico e fattuale. Ciò perché le operazioni "versamento" possono essere riferite ad una buona quantità di ragioni oltre che a "giroconto" come ha dimostrato il ricorrente con la documentazione depositata in questo procedimento.

L'accertamento è chiaramente infondato ed illegittimo.

DETERMINAZIONE dell'IVA.

Come già esposto, sono in realtà inesistenti i maggiori ricavi determinati dall'Agenzia, inesistenti e senza fondamenta la conseguente determinazione dell'IVA sugli stessi eseguita per altro con una ventilazione che mai poteva essere corrispondente alla realtà.

Oltre che infondata è illegittima tale determinazione per la violazione dei principi propri dell'imposta IVA che per la sua caratteristica prevede che venga versata al momento dell'acquisto eseguito, per essere recuperata al momento della vendita. L'Agenzia non ha dimostrato che erano stati fatti acquisti per importi notevoli e dai quali dovevano poi scaturire le vendite (ricavi) e dunque è venuto meno il principio conduttore dell'imposta. La richiesta di IVA diventa illegittima perché non agisce sul valore aggiunto reale e non consente la giusta compensazione tra l'imposta già pagata e quella incassata.

MANCANZA DI MOTIVAZIONE E PROVA

Pur in presenza di un consistente lavoro da parte dei verificatori, si deve evidenziare che l'intero PVC, oltre che essere imperniato di contraddittorietà, è chiaramente privo di motivazione e prove a sostegno dell'assunto. Per tutte le riprese vi sono generiche considerazioni e sono del tutto assenti eventuali prove. L'Agenzia ha sostenuto nelle sue deduzioni la possibilità della motivazione per relationem dell'atto di accertamento e ciò con chiaro riferimento al PVC.

Ritiene la Commissione che lo stesso PVC è un documento di base per l'Agenzia delle Entrate che prima di raggiungere il proprio convincimento all'accertamento, deve approfondire e sviscerare ogni rilievo per valutare la completezza e validità dello stesso al fine della prova e della certezza dell'assunto.

Rimettendosi interamente e pedissequamente l'Agenzia delle Entrate al PVC, ha formato un atto mancante di motivazione e prova, atto che, privo di giuridico effetto deve essere definitivamente posto nel nulla.

CAPACITA' CONTRIBUTIVA

L'individuazione dei ricavi così come è stata eseguita e determinata non è legittima anche perché ha violato il principio costituzionale della capacità contributiva. E' stato infatti attribuito al ricorrente un reddito che ancorché non provato e non concreto, confligge con la realtà dell'impresa che, anche per la

Agg. [redacted] 10 f.5 =

tipologia degli articoli commercializzati, non poteva conseguire un reddito smisurato come invece indicato.

Anche il rispetto del principio costituzionale citato doveva essere ragione di migliore prudenza ed efficacia da parte dell'Agenzia delle Entrate ed indurre la stessa oltre che a ricercare l'eventuale effettiva esistenza di maggior reddito certo e concreto, soprattutto a rapportare il medesimo reddito alla capacità produttiva (del reddito) dell'attività ed alla sostanziale capacità personale del soggetto titolare dell'impresa a generare e disporre della quantità di reddito attribuitogli.

Per tutto quanto detto, assorbente anche di quant'altro riportato agli atti, devono essere confermate le richieste del ricorrente e censurato l'assunto dell'Agenzia.

La complessità della materia è valida ragione per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questo giudizio.

P. Q. M.

La Quinta Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, definitivamente pronunciando, così provvede.

==in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di accertamento opposto;

==compensa le spese.==

Così deciso il 21-1-2011

IL GIUDICE RELATORE
(Saverio Gargano)

IL PRESIDENTE
(Giulio Fischetti)

